

Roma, 02 marzo 2018  
Prot. A/004/2018

AL VICE PREFETTO  
DOTT.SSA \*\*\*\*\*  
DELLA PREFETTURA DI SONDRIO

**Sesta segnalazione presunto trattenimento abusivo presso il locale “\*\*\*\*\*” sito nel Comune di \*\*\*\*\* - Richiesta di accesso agli atti ex decreto legislativo n. 97/2016 F.O.I.A. e artt. 22 e segg. legge n. 241/90.**

I sottoscritti:

Sig. Maurizio Pasca nella qualità di Presidente del SILB (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo) con sede in Roma - Piazza G.G. Belli n. 2;

Sig. Scagliola Giampaolo nella sua qualità di Coordinatore Nazionale Commissione Abusivismo SILB come da delega in calce, espongono quanto segue:

**PREMESSO CHE**

1.Presso il locale “\*\*\*\*\*” nel Comune di \*\*\*\*\* sembrerebbe continuo ad organizzare trattenimenti danzanti pubblicizzati su facebook, di seguito i link:

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

già segnalato nelle seguenti date:

- 06 dicembre 2016 prot. gs/262/2016
- 03 febbraio 2017 prot. U/020/2017
- 15 febbraio 2017 prot. U/029/2017
- 19 settembre 2017 prot. U/165/2017
- 02 febbraio 2018 prot. U/015/2018

2. Da quanto è dato evincere dall'allegato materiale pubblicitario, sarebbero stati predisposti nel suddetto locale appositi spazi e strutture (impianto luci, impianto di amplificazione sonora, spazio per il ballo, postazione D.J. o musica dal vivo, ecc.);

3. In occasione di detti trattenimenti può presumersi che nell'esercizio affluiranno centinaia di persone, anche con possibile aumento dei prezzi abituali delle consumazioni e dei pasti e/o addirittura con pagamento di un biglietto di ingresso;

4. Sembrerebbe, da notizie pervenute e/o assunte in via informale, che il suddetto locale non sia stato oggetto delle procedure di accertamento in materia di sicurezza ai sensi degli artt. 80 del TULPS e 141 regolamento TULPS e che il medesimo esercizio sia sprovvisto del titolo autorizzatorio per i trattenimenti danzanti di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.

#### **VISTO CHE**

la sopra descritta attività, ove effettivamente svolta abusivamente, provocherebbe gravi danni all'attività degli esercizi muniti di autorizzazione ai sensi delle leggi vigenti e sostanzierebbe un'attività svolta in una forma concorrenziale illecita e sleale.

#### **CONSIDERATO CHE**

il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la circolare n. 559/C10178.12000.A (20) del 20 giugno 1996, ha statuito che configurino un locale di pubblico spettacolo, soggetto quindi alla **verifica di agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S. da parte della Commissione di Vigilanza**, tutti gli esercizi pubblici, nessuno escluso, dove siano organizzati, anche occasionalmente, trattenimenti danzanti con aumento del prezzo delle consumazioni;

i trattenimenti danzanti nei predetti esercizi pubblici con la cadenza tipica delle discoteche (solitamente il sabato e la domenica), configurano in ogni caso attività di trattenimento e svago sottoposta alle licenze di cui agli artt. 80 e 68 del T.U.L.P.S.;

il decreto legge n. 91 del 2013, convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112, ha modificato gli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. ed introdotto lo strumento della SCIA per l'ottenimento dell'autorizzazione alla celebrazione di eventi con presenze fino a 200 persone ma ha comunque mantenuto fermo il

disposto di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. ai sensi del quale: *“l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”*;

dal combinato disposto delle citate norme (artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S.) emerge chiaramente come, anche nei casi in cui è richiesta la SCIA per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, sia comunque indispensabile che il luogo dove lo spettacolo o il trattenimento viene organizzato **sia stato sottoposto alla verifica di sicurezza**, prevista dall'art. 80 T.U.L.P.S.;

il controllo di cui al punto precedente deve essere espletato dalla competente commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 141 comma II del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.: *“per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno”*;

relativamente ai locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone l'art. 4 comma III del DPR n. 311 del 2001 e la Circolare n. 557/PAS.1412.13500.A(8) del 27 luglio 2005 - emanata dal Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza - hanno chiarito in modo inequivocabile come **la Commissione di Vigilanza debba esaminare i progetti dei locali e delle aree adibite a trattenimenti danzanti e di spettacolo anche se con capienza pari o inferiore alle duecento persone, salvo che il trattenimento danzante termini entro la mezzanotte (D.lgs 222/2016)**;

la disposizione, emanata con la circolare, vuole evitare che persista sul territorio nazionale l'erronea interpretazione che in molti Comuni ha visto il rilascio di licenze ai sensi degli articoli 68 e 80 TULPS, attraverso la sola autocertificazione prodotta dal tecnico abilitato in sostituzione del sopralluogo di verifica; l'autocertificazione del tecnico, infatti, sostituisce i controlli e le verifiche che la commissione dovrebbe effettuare sui luoghi e nei locali ove si intende svolgere lo spettacolo, ma non il parere che, ai sensi dell'art.141, comma 1 lettera a) del regolamento d'esecuzione del t.u.l.p.s., la commissione è tenuta a esprimere;

la commissione ristretta di cui all'art.141, comma 1 lettera e), del regolamento d'esecuzione del t.u.l.p.s., nominata dal presidente con le modalità di cui all'art.141 *bis*, comma 9, deve controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;

da ultimo finanche la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente statuito circa “l’obbligatorietà del parere vincolante” della Commissione di Vigilanza (provinciale o comunale) sui locali di pubblico spettacolo nei confronti di chi, occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un locale di pubblico spettacolo o trattenimento senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela della incolumità pubblica (*Cass. Pen., Sez. I, 1-12-1995, in Cass. Pen. 1997, n. 1331; Cass. Pen. Sez. I, 19/11/1999, n.383, in Cass. Pen., 200 n. 3127*);

#### **RITENUTO CHE**

l’attività di pubblico spettacolo e trattenimento compiuta in spregio della legge vigente - cioè in difetto delle autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. che legittimino tale attività - comporta la violazione dell’**art. 681 c.p. (apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento)** e dell’**art. 666 c.p. (spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza)**;

l’organizzazione di spettacoli e trattenimenti senza la licenza prevista dall’art. 68 del T.U.L.P.S. comporta la violazione dell’**art. 666 del c.p.**, così come modificato dall’art. Dlg.vo n. 507 del 30/12/1999, e nel prevedere la sanzione pecuniaria da 413,00 Euro a 2.478 Euro a carico dei responsabili, così recita: *“è sempre disposta la cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza. Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività (per esempio bar, pub o ristorante ecc.) nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell’ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”* (art. 666 c.p., 4 comma);

l’organizzazione di spettacoli e intrattenimenti in assenza del parere obbligatorio favorevole di agibilità previsto dall’art. 80 del T.U.L.P.S. di competenza della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e/o in assenza del certificato di prevenzione incendi, comporta la violazione da parte dei titolari dei locali dell’**art. 681 c.p. (aperture abusive di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento)**: *“chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza aver osservato le prescrizioni delle Autorità a tutela dell’incolumità pubblica, è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda non inferiore ad Euro 103”*;

la Suprema Corte di Cassazione è rigorosa allorché afferma che “il precetto di cui all’art. 681 del c.p. è rivolto a chiunque, anche occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela della incolumità pubblica” (*Cass. sez. I, 1° dicembre 1995, imp. Paoletti*);

se siffatta attività viene poi svolta in un pubblico esercizio munito di differente titolo autorizzativo per la sola somministrazione, oltre all'illecito penale deve essere **disposta in sede amministrativa la sospensione dell'attività autorizzata ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. per abuso del titolo autorizzativo nonché adottata l'ordinanza di immediata e definitiva cessazione dei trattenimenti abusivi;**

è altresì importante definire la **responsabilità dei PR in materia di pubblica sicurezza** all'interno dei locali. Ci si riferisce al PR professionista che è pienamente coinvolto nella gestione dell'attività, al punto da essere inserito sia nella pubblicità (solitamente nelle info-line) che nella gestione diretta delle serate: i PR professionisti, infatti, si occupano della scelta della pubblicità, dei DJ, delle ragazze immagine e dell'animazione, partecipando alla divisione degli utili della serata. Trattandosi di soggetti che effettivamente curano l'organizzazione dell'evento "abusivo" questi, in concorso con i titolari del locale in cui si tiene il sopradetto evento, **rispondono sia dell'illecito amministrativo di cui all'art. 666 del c.p. che del reato di cui all'art. 681 del c.p.**, in quanto è consolidato il fatto che i PR partecipano attivamente alla gestione e da questo si ha che gli stessi *devono essere indicati nelle informative redatte ai sensi dell'art. 347 del c.p.p. quali persone indagate in concorso nel reato di cui all'art. 681 c.p. con i titolari delle autorizzazioni di polizia, e nella contestazione della violazione amministrativa di cui al citato art. 666 c.p.*

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e considerato

l'istante anche in considerazione della funzione di tutela svolta dal sindacato SILB il quale ha tra i propri interessi primari anche quello di contrastare l'organizzazione abusiva di attività di intrattenimento musicale e/o danzante poiché sostanziano attività svolte in spregio delle norme penali ed amministrative vigenti in materia con grave danno a tutta la categoria degli organizzatori di attività di pubblico spettacolo

#### **chiede che le intestate Autorità**

- a) **effettuino con la massima urgenza ogni opportuno accertamento per stabilire se sussistano tutti i presupposti e le condizioni di legge per il regolare svolgimento della manifestazione suddetta;**
- b) impediscano lo svolgimento della manifestazione in premessa – ove effettivamente facciano difetto i presupposti e le condizioni di legge per il suo svolgimento – a tutela della pubblica incolumità nonché a tutela della legalità e a garanzia dell'attività svolta -nella assoluta legalità - dagli esercizi regolarmente autorizzati.
- c) adottino tutte le conseguenti iniziative volte ad impedire non solo lo svolgimento della manifestazione di cui trattasi ma anche che vengano sanzionati i responsabili dell'iniziativa.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 22 e seguenti il sottoscritto – avendone specifico e rilevante interesse giuridico per la tutela dei propri diritti e interessi – chiede di avere accesso agli atti del procedimento che si andrà ad instaurare in sede amministrativa comunale a seguito della presente comunicazione e chiede altresì di essere informato sulle adottande iniziative e sui relativi risultati e provvedimenti.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Maurizio Pasca

Coordinatore Nazionale Commissione Abusivismo  
Giampaolo Scagliola



Io sottoscritto Sig. Maurizio Pasca nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della SILB - Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo - delego il Sig. Giampaolo Scagliola, nella qualità di Coordinatore Nazionale della Commissione Abusivismo, nato a Genova ed ivi residente - a promuovere ogni azione ed iniziativa che si riterrà opportuna a tutela delle imprese autorizzate. Sig. Maurizio Pasca *n.q.*

